

24/10/2006

INAF. Incontro tra la Presidenza dell'Istituto e le Organizzazioni Sindacali sulle tabelle di equiparazione

Durante l'incontro è stata consegnata ed illustrata alle Organizzazioni sindacali la proposta di inquadramento nel contratto ricerca del personale proveniente dagli Osservatori e per i quali si applicava il contratto dell'Università. La FLC Cgil e le altre Organizzazioni Sindacali si sono riservate di avanzare le proprie considerazioni in merito al documento e le proprie proposte in un prossimo incontro.

Personale EX- OSSERVATORI

Categoria EP

Molte affermazioni che vengono fatte nel documento dell'INAF sono false e contraddittorie con altre affermazioni precedentemente fatte. In un verbale di contrattazione del 27 gennaio 2005 l'Amministrazione dell'INAF si dichiarava favorevole ad un inquadramento del personale EP al III livello. Altri studi fatti dall'INAF, il primo nel luglio 2005 con relativo allegato ed il secondo nel febbraio 2006 non precludevano questa possibilità considerando l'affinità tra le Elevate Professionalità ed il III livello dei ricercatori e tecnologi.

Addirittura una nota della Ragioneria dello Stato dichiarava, a proposito degli EP, la loro collocazione nel III livello.

Inoltre l'articolo 6 del CCNL 2002-2005 degli EPR non può essere messo da parte, visto che sia sui titoli di studio necessari all'accesso dall'esterno, sia sulle professionalità non esiste sostanziale differenza.

E' altresì impensabile mettere del personale obbligatoriamente in esaurimento. Pertanto gli EP devono transitare nel III livello senza ombra di dubbio e con decorrenza come per tutto il personale T.A. proveniente del contratto università, tranne nei casi in cui risulti economicamente sconsigliato per il dipendente.

Inoltre devono essere definiti precisamente i criteri per il riconoscimento della fascia stipendiale.

Categoria D

Nella proposta INAF viene fatta un'affermazione falsa e cioè che *"il V livello, nel comparto ricerca, rappresenta il livello iniziale cui è inserito il personale,*

acquisito dall'esterno e munito del diploma di laurea." ...Questo è valido, nel comparto ricerca, per i Funzionari di Amministrazione, ma non per i CTER.

La FLC Cgil non condivide l'ipotesi di divisione della categoria D tra IV e V livello l'unica differenziazione possibile potrà essere fatta sui gradoni economici del IV livello, mentre viene valutata positivamente la possibilità di collocazione del personale laureato D nel III livello tramite una fase di valutazione, ma devono essere chiare fin da subito, inserite nell'accordo e farne parte, le modalità ed i criteri oggettivi per il passaggio al III livello (ad esempio possesso di laurea specifica, aver superato un concorso pubblico, pubblicazioni, ecc...). Occorre inoltre definire senza ombra di dubbio se parteciperanno alla seconda fase anche i D amministrativi.

Categoria C

Per il personale C5 la FLC Cgil propone una collocazione al IV livello.

Categoria B

La FLC Cgil non condivide il posizionamento del personale della categoria B e propone il passaggio del personale B1,VIII livello ; B3,B2 al VII livello e B4 al VI livello.

Ricostruzione di carriera

E' importante che nell'accordo vengano definite le modalità di ricostruzione di carriera secondo l'ordinamento degli EPR per il personale proveniente dal CCNL università, in particolar modo per la definizione dell'anzianità anche ai fini delle procedure per le progressioni di carriera.

Decorrenze

La decorrenza proposta è inaccettabile e le considerazioni fatte dall'amministrazione sono forzate.

L'accordo collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2002 - 2005 all'art. 7 dichiara che per questo quadriennio il Comparto del personale delle Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione è costituito anche "dall'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) (e dai relativi osservatori astronomici ed astrofisici che vi sono confluiti)".

Per questo la FLC Cgil continua a ribadire che la decorrenza delle tabelle di equiparazione deve essere l'1/1/2002. Inoltre, sottolineiamo come il personale degli ex osservatori NON hanno goduto di tutti i vantaggi del contratto università fino al 1/1/2005 poiché non sono state effettuate le dovute

progressioni Verticali nel periodo 2002-2005 nonostante gli accordi presi con la controparte.

Personale ex-CNR

Nel merito della proposta INAF va innanzitutto affermato che un eventuale intesa non potrà riguardare solo l'inquadramento del personale proveniente dal contratto Università, ma dovrà prevedere risorse aggiuntive per consentire, attraverso le procedure previste dagli art. 53, 54 e 64 del CCNL degli EPR 98/2001 e dagli art.8 e 15 del CCNL 2002/2005, di dare risposte positive alle situazioni di sottoinquadramento e di valorizzazione professionale del personale proveniente dal CNR e di operare così un riequilibrio nei profili/livelli del suddetto personale. Inoltre, il personale proveniente dagli ex-istituti del CNR non ha potuto partecipare alle progressioni dell'ex art 54 CCNL 21.02.2002 che invece sono state bandite dal CNR.

Per questo personale deve essere data l'opportunità di un bando con decorrenza 1.1.2005 con finanziamento sufficiente per tutti gli aventi diritto. Va comunque chiarito che le posizioni occupate dal personale che transita di comparto non vadano a saturare o diminuire percentualmente i posti disponibili per le progressioni dell'ex art 54 CCNL 21.02.2002.

Roma, 24 ottobre 2006